



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Attività Produttive

ALLEGATO "A"
Norme generali

Riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale della determinazione n. 248 del 31/01/2014, rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti urbani e valorizzazione della raccolta differenziata a servizio dell'ambito ottimale della Provincia di Oristano



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

INDICE

Art.1 Operazioni autorizzate	3
Art.2 Codice Europeo Rifiuti (CER).....	4
2.1 Per l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti residui a valle della raccolta differenziata o dei rifiuti indifferenziati:	4
2.2 Impianto di compostaggio e biostabilizzazione delle frazioni organiche	4
2.3 Impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche	4
2.4 Discarica	5
Art.3 Disposizioni Generali.....	5
Art.4 Piano finanziario	6
Art.5 Rinnovo e riesame.....	6
Art.6 Comunicazioni di eventuali modifiche o variazioni	7
Art.7 Obbligo di comunicazione.....	8
Art.8 Oneri di Controllo	9
Art.9 Attività di Vigilanza.....	9
Art.10 Inosservanza prescrizioni e sanzioni	10
Art.11 Ulteriori autorizzazioni	10



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

Il Gestore, è autorizzato e dovrà ottemperare a quanto di seguito riportato:

Art.1 Operazioni autorizzate

Con il presente atto si rinnova l'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni di seguito riportate, nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato B al presente atto:

1) L'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani che avvengono nelle seguenti linee impiantistiche:

a) Linea di selezione e stabilizzazione, autorizzata per la potenzialità massima di 30.000 t/anno - (Attività IPPC 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

La quantità massima autorizzata di secco residuo da trattare risulta di 22.875 t/anno, alla quale andranno sommati i quantitativi di spazzamento stradale ed ingombranti.

La quantità massima autorizzata del sottovaglio da stabilizzare risulta 2.750 t/anno.

b) Linea di compostaggio per una potenzialità massima autorizzata di 22.700 t/anno -(Attività IPPC 5.3 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

c) Linea di valorizzazione degli imballaggi e frazioni merceologiche similari (Piattaforma di valorizzazione) per una potenzialità massima autorizzata di 34.500 t/anno, come di seguito suddivisa:

LINEA	RIFIUTI IN INGRESSO (CODICE EER)	OPERAZIONI AUTORIZZATE	
		Stoccaggio e trattamento	Solo stoccaggio
CARTA	15 01 01 - Imballaggi in carta e cartone	3.000 ton/anno (R13-R12-R3)	
	20 01 01 - Carta e cartone		
PLASTICA METALLI	15 01 02 - Imballaggi in plastica	22.500 ton/anno (R13-R12-R4-R5)	
	15 01 04 - Imballaggi metallici		
	15 01 05 - Imballaggi in materiali compositi		
	15 01 06 - Imballaggi in materiali misti		
	20 01 39 - Plastica		
19 12 04 - Plastica e gomma			
VETRO METALLI LEGNO	15 01 03 - Imballaggi in legno	9.000 ton/anno	9.000 ton/anno (R13-R12)
	20 01 38 - Legno, diverso di quello di cui alla voce 20 01 37		
	15 01 07 - Imballaggi in vetro		
	20 01 02 - Vetro		
	20 01 40 - Metallo		



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

- d) discarica di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: volumetria al netto della copertura finale di 299.741 m³ (Attività IPPC 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
- 2) Le emissioni convogliate in atmosfera provenienti:
 - a) dai punti di emissioni denominati PE1, PE2 e PE3 provenienti dal sistema di abbattimento biofiltri scrubber;
 - b) dal punto di emissione PE5 proveniente dal sistema di abbattimento polveri della piattaforma di valorizzazione.
 - c) dal punto di emissione PE6, proveniente dal sistema di abbattimento polveri del capannone di stoccaggio rifiuti.

Art.2 Codice Europeo Rifiuti (EER)

Il Gestore è autorizzato a ricevere e gestire i rifiuti contraddistinti dai sottoelencati EER:

2.1 Per l'impianto di selezione e trattamento dei rifiuti residui a valle della raccolta differenziata o dei rifiuti indifferenziati:

200301-Rifiuti urbani non differenziati
200303- Residui della pulizia stradale
200307-Rifiuti Ingombranti

2.2 Impianto di compostaggio e biostabilizzazione delle frazioni organiche

190501-Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
191207-Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200108-Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense
200201-Rifiuti Biodegradabili
200302-Rifiuti dei Mercati

2.3 Impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche

020104-Rifiuti plastici prodotti dall'agricoltura, orticoltura, selvicoltura, caccia e pesca
150101-Imballaggi di carta e cartone
150102-Imballaggi di plastica
150103-Imballaggi in legno
150104-Imballaggi metallici
150105-Imballaggi compositi
150106-Imballaggi misti
150107-Imballaggi di vetro
191204-Plastica e gomma
200101-Carta e cartone
200102-Vetro
200138-Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

200139-Plastica
200140- Metallo

2.4 Discarica

190801-Vaglio
190802-Rifiuti dell'eliminazione delle sabbie
190503-Compost fuori specifica
190501-Scarti del compostaggio – sottovaglio stabilizzato
200303-Residui della pulizia stradale
200306-Rifiuti prodotti in impianto dalla pulizia delle vasche
200307-Rifiuti Ingombranti
191212-altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*

Art.3 Disposizioni Generali

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e alle linee guida regionali in materia di AIA. Nello specifico:

1. Gli interventi di nuova realizzazione relative alle modifiche proposte, dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati presentati in allegato all'istanza di riesame ed il Gestore dovrà comunicare la data di ultimazione di ciascuna delle opere previste.
2. Con riferimento alla linea di insacchettamento del compost, al fine dell'ottenimento del nulla osta per l'entrata in esercizio della stessa linea, il Gestore dovrà trasmettere il parere definitivo dei VVF e all'ottenimento del parere definitivo da parte dei VVF relativamente alla verifica dei requisiti antincendio.
3. Per quanto non esplicitamente previsto nelle prescrizioni del presente atto, il Gestore dovrà osservare il rispetto delle normative vigenti.
4. Le condizioni di autorizzazione potranno essere riesaminate a fronte dei risultati delle indagini ambientali e dei controlli analitici delle emissioni che saranno condotti sull'installazione, nonché a seguito delle verifiche del Sistema di Gestione Ambientale che il Gestore dovrà adottare e dal quadro informativo ottenuto a seguito dell'esame dei dati del piano di monitoraggio e controllo.
5. ai sensi dell'articolo 29 decies comma 5 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., il Gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione IPPC, oggetto del presente provvedimento, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;
6. custodire presso l'installazione, il presente provvedimento, i relativi aggiornamenti e i risultati dei controlli delle matrici ambientali previste.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

Art.4 Piano finanziario

Entro il mese di maggio di ogni anno e sino alla scadenza della presente autorizzazione, dovrà essere trasmesso il consuntivo del Piano Economico e Finanziario, approvato dalla Regione Sardegna, riferito all'anno precedente, redatto ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.17/7 del 13.4.2004, recante "Atto di indirizzo per la determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e di recupero".

Art.5 Rinnovo e riesame

1. La Provincia riesaminerà periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame terrà conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sarà disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b. quando saranno trascorsi 12 anni dal rilascio del presente atto.
4. Il riesame sarà inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dalla Provincia, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a. l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e. una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b) del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte della Provincia, il Gestore, entro il termine determinato dalla stessa, e compreso tra 30 e 180 giorni, presenta tutte le informazioni



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii..

Nei casi di cui al precedente comma 3, lettera b) del presente articolo, la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato.

6. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii..
7. Fino alla pronuncia della Provincia, il Titolare dovrà proseguire la propria attività nel rispetto delle condizioni dell'AIA già rilasciata.

Art.6 Comunicazioni di eventuali modifiche o variazioni

Il Gestore dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è tenuto a comunicare preventivamente a questa Provincia qualsiasi modifica che intende realizzare nell'installazione autorizzata, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione della stessa, nello specifico:

1. ai sensi del comma 1 del succitato articolo, il titolare deve comunicare alla Provincia le modifiche progettate dell'installazione, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l dello stesso decreto.
2. Ai sensi del comma 2 del succitato articolo 29 nonies, nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il Gestore invia alla Provincia una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
3. Ai sensi del comma 3 del succitato articolo 29 nonies, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 della stesso, il Gestore informa la Provincia e l'ARPAS in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.
4. Ai sensi del comma 4 del succitato articolo 29 nonies, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

Art.7 Obbligo di comunicazione

Il Gestore dovrà:

- A. trasmettere alla Provincia e all'Arpas, entro il 15 gennaio di ciascuna annualità, un programma degli autocontrolli da eseguire in ottemperanza al PMC (Rev.08). Eventuali modifiche rispetto a quanto programmato dovrà essere tempestivamente comunicato;
- B. inviare a questa Provincia, all'Arpas e al Comune di Arborea, i dati ambientali relativi agli autocontrolli, secondo la tempistica indicate nel soprariportato Piano;
- C. comunicare tempestivamente alla Provincia, all'Arpas e al Comune di Arborea, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni, eventuali incidenti e, nell'ambito degli autocontrolli effettuati, il mancato rispetto dei valori limite riportati nel presente provvedimento, specificando gli accorgimenti e le procedure adottate per limitare il rischio ambientale;
- D. comunicare alla Provincia, all'Arpas e al Comune di Arborea, entro 8 ore dall'evento, eventuali casi di anomalia di funzionamento e/o guasto dei sistemi di abbattimento e di emissioni in atmosfera accidentali. Nella comunicazione dovranno essere indicati:
 - il tipo di azione intrapresa al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto;
 - il tipo di lavorazione collegata;
 - data e ora presunta di riattivazione.
- E. comunicare alla Regione, alla Provincia, all'Arpas, al Comune di Arborea e al Prefetto, entro le 24 ore, qualsiasi evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, ed attuare le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno:
 - al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, in forma telematica, i dati ambientali di controllo delle emissioni riferiti all'anno precedente, richiesti nel presente provvedimento e relativi al registro PRTR, così come disposto dall'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e dall'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 157 del 11 Luglio 2011;
 - a questa Provincia, all'Arpas e al Comune di Arborea su supporto digitale, il rapporto ambientale annuale, debitamente sottoscritto dai tecnici abilitati, relativi all'anno precedente, dei monitoraggi effettuati ai sensi di quanto riportato nel PMC (Rev.08), che evidenzi la conformità della gestione dell'installazione IPPC alle condizioni previste dall'AIA.

Tale rapporto ambientale dovrà contenere un'analisi particolareggiata degli aspetti ambientali legati alle attività dell'installazione IPPC, nello specifico:

- consumi materie prime trattate;
- consumi delle singole materie ausiliarie;
- consumi energetici
- consumi della risorsa idrica;
- quantitativi annui dei singoli prodotti;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

- quantitativi annui di rifiuti prodotti e gestiti, distinti per CER, e loro caratterizzazione e destinazione finale;
- risultati degli autocontrolli analitici effettuati, forniti in formato elettronico tali da permettere l'elaborazione dei dati (foglio di calcolo Excel o simili);
- i parametri campionati dovranno riportare le date in cui sono avvenuti i campionamenti;
- descrizione delle principali attività di gestione e manutenzione svolte (malfunzionamento dell'impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria);
- stima degli indicatori di prestazione;
- sintesi dei risultati dei sopralluoghi effettuati dai Tecnici Incaricati della Sorveglianza.

Il rapporto ambientale dovrà inoltre riportare un paragrafo riguardante la dichiarazione PRTR trasmessa/non trasmessa per l'anno di riferimento. In tale paragrafo dovranno essere riportate:

- le motivazioni (supportate da calcoli su file Excel o simili) che giustificano l'eventuale mancata presentazione sul sito della dichiarazione PRTR;
- le motivazioni (supportate da calcoli su file Excel) che giustificano l'eventuale non compilazione di alcune delle schede della Dichiarazione (Es: emissioni in aria, emissioni in acqua, emissioni al suolo, trasferimento fuori sito di inquinanti nei reflui inviati a trattamento, etc.);
- i quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi (con indicazioni dei CER) trasferiti fuori sito.

F. il Gestore dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 189 del D.Lgs. n.152/2006 (Catasto rifiuti).

Art.8 Oneri di Controllo

Il Gestore è tenuto al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La proposta di calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal Gestore utilizzando il foglio di calcolo presente sul sito web dell'ARPAS.

Art.9 Attività di Vigilanza

L'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'AIA è esercitata dalla Provincia avvalendosi del supporto tecnico scientifico e analitico dell'ARPAS. Nello specifico:

1. L'ARPAS, ai sensi di quanto riportato al comma 3 dell'articolo 29 decies del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, ha il compito di accertare, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29 sexies, comma 6, e con oneri a carico del Gestore:
 - a. il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA;
 - b. la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
 - c. il rispetto degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente da parte del gestore, con particolare riguardo nel caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

significativo sull'ambiente.

- d. di comunicare, ai sensi dell'articolo 29 decies comma 6 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni ai precedenti punti a. b. c., proponendo le misure da adottare.
2. La Provincia, fermo restando le misure di controllo effettuate dall'ARPAS:
 - a. potrà disporre, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, ispezioni straordinarie sull'installazione IPPC oggetto del presente provvedimento.
 - b. ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne darà comunicazione al Sindaco ai fini dell'assunzione di eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27.07.1934 n.1265.
 3. Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia le suddette informazioni, ivi comprese le notizie di reato.

Art.10 Inosservanza prescrizioni e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e ai commi 3 e 4 dell'articolo 30 del D.Lgs 46/2014, la Provincia procederà secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d. alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

Art.11 Ulteriori autorizzazioni

La presente determinazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs n 152/06 ss.mm.ii., non esime il Gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza della stessa Provincia e di altri Enti.